

Bruxelles, 10 maggio 2017
(OR. en)

8978/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0092 (NLE)**

PECHE 194

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 maggio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2017) 215 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 11724/12
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 215 final.

All.: COM(2017) 215 final



Bruxelles, 8.5.2017
COM(2017) 215 final

2017/0092 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 11724/12

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering (di seguito, "la convenzione sul Mare di Bering"). A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione¹, gli accordi di pesca conclusi dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare le decisioni stabilite nell'ambito della convenzione.

Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, la conferenza annuale delle Parti è incaricata di istituire un regime internazionale per la conservazione, la gestione e l'utilizzo ottimale delle risorse di merluzzo giallo nella zona della convenzione. Inoltre essa ha il compito di ricostituire le risorse di merluzzo giallo nel Mare di Bering a livelli che ne consentiranno il rendimento massimo sostenibile e di raccogliere ed esaminare dati concernenti il merluzzo giallo e le altre risorse biologiche marine nel Mare di Bering.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Tale posizione nell'ambito delle ORGP è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; successivamente tale posizione è adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Nel caso della convenzione sul Mare di Bering, la decisione 11724/12 del Consiglio del 29 giugno 2012 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2016. La presente proposta mira pertanto a definire la posizione dell'Unione nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering per il periodo 2017-2021, sostituendo così la decisione 11724/12 del Consiglio, del 29 giugno 2012, che si applica al periodo 2012-2016.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente revisione mira a integrare i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³. Inoltre, la posizione dell'Unione è stata allineata al trattato di Lisbona.

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

Come quella vigente, la presente posizione contiene principi generali e orientamenti, e, per quanto necessario, gli aspetti specifici della convenzione sul Mare di Bering. È stata inoltre inserita la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell'Unione, come richiesto dagli Stati membri.

Con la decisione 7277/16 del Consiglio dell'11 aprile 2016 la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Repubblica di Polonia recederà dalla convenzione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

N.P.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve adottare, a nome dell'Unione, alla conferenza delle Parti della convenzione sul Mare di Bering.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La presente decisione sostituisce la decisione 11724/12 del Consiglio, del 29 giugno 2012, che si applica al periodo 2012-2016.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

N.P.

- **Proporzionalità**

N.P.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

N.P.

- **Assunzione e uso di perizie**

N.P.

- **Valutazione d'impatto**

N.P.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N.P.

- **Diritti fondamentali**

N.P.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

N.P.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

N.P.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 11724/12

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce che la politica comune della pesca deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, per promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate, a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i rigetti in mare. L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi nella sua politica esterna.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (3) La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering (di seguito, "la convenzione sul Mare di Bering"). L'Unione non è parte di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione⁵, gli accordi di pesca conclusi dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare le decisioni stabilite nell'ambito della convenzione.
- (4) Con la decisione 7277/16 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Repubblica di Polonia recederà dalla convenzione.
- (5) Il 10 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 11724/12 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering.
- (6) La decisione 11724/12 stabilisce che la posizione ivi definita sia riesaminata al più tardi entro la data della conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering del 2016. È pertanto opportuno abrogare la decisione 11724/12 e sostituirla con una nuova decisione.
- (7) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse di merluzzo giallo nella zona della convenzione sul Mare di Bering e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre informazioni presentate prima o durante la conferenza annuale delle Parti, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione.
- (8) L'Unione europea non è parte della convenzione sul Mare di Bering; pertanto, la Repubblica di Polonia rappresenta l'UE alla conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering. La Repubblica di Polonia è quindi destinataria della presente decisione.
- (9) Dopo l'adesione dell'UE alla convenzione sul Mare di Bering, la Commissione, in conformità dell'articolo 218 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE, rappresenterà l'UE alla conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering. Pertanto, a decorrere da tale data la Commissione sarà destinataria della presente decisione,

⁵ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare alla conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering, quando quest'ultima deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare alla conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering è stabilita in conformità all'allegato II.

Articolo 3

1. La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering del 2022.
2. In caso di adesione dell'UE alla convenzione sul Mare di Bering, il paragrafo 1 del presente articolo continua ad applicarsi per il rimanente periodo previsto in tale paragrafo.

Articolo 4

La decisione 11724/12 è abrogata.

Articolo 5

1. La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
2. Nelle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione europea, che rappresenta l'UE alla conferenza delle Parti della convenzione sul Mare di Bering, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*